



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 73 del 30-12-2020

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MORRO D'ALBA.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore 18:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI	Pres./Ass.	CONSIGLIERI	Pres./Ass.
CAPPONI FRANCO	P	MEDEI LUDOVICA	P
BUSCHITTARI DAVID	P	SAVI ALESSIA	P
MASSEI DONATO	P	SAMPAOLO VITTORIO	P
MORETTI LUANA	P	MOZZONI ANDREA	P
SILEONI TOMMASO	P	CASTELLANI EDI	P
VIRGILI SABRINA	P	GAGLIARDINI GIANLUCA	P
PALOMBARI MARTINA	P		
Assegnati n. 13	In carica n. 13	Presenti n. 13	Assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Sindaco, **FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
MASSEI DONATO
VIRGILI SABRINA
MOZZONI ANDREA

RICHIAMATI:

- l'art. 30 del T.U.EE.LL., il quale prevede che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l'art. 98, comma 3, dello stesso testo legislativo in base al quale i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, ai sensi del quale: "i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia";

DATO ATTO che:

- in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2020, n. 78, con legge n. 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo di Segretari comunali e provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'interno;
- la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

RICHIAMATO l'art. 16-ter, in particolare i commi 11, 12 e 13 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8;

DATO ATTO che, in ottemperanza al citato art. 16-ter, comma 12, del D.L. 162/2019, convertito in L.8/2020, è stato emanato in data 21 ottobre 2020 il necessario e conseguente Decreto del Ministro dell'interno avente ad oggetto: "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale e provinciale", pubblicato in G.U. – s.g. n. 297 del 30/11/2020;

VISTA la Circolare del Ministero dell'interno Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali prot. n. 0014449 del 01/12/2020, avente ad oggetto: "Nuova disciplina delle convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'interno del 21/10/2020";

CONSTATATO che le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'interno sopracitato, recanti la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di Segreteria comunale e provinciale di cui all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 267/2000, sono in vigore a far data dal 1 dicembre 2020;

PRESO ATTO, inoltre, che in data 17 dicembre 2020 è stato siglato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 per i dirigenti delle Regioni ed Autonomie locali, dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi del SSN e Segretari comunali e provinciali i cui effetti decorrono, ai sensi dell'art. 2, dal giorno successivo alla data di stipulazione e, pertanto, dal 18/12/2020;

CONSIDERATO che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro sopracitato, per quanto riguarda la sezione dei Segretari comunali e provinciali, introduce, tra l'altro, anche una parziale rivisitazione del trattamento giuridico del personale destinatario con alcuni interventi finalizzati a rendere più omogenea la disciplina dei Segretari a quella del restante personale dell'Area delle Funzioni locali;

RITENUTO, pertanto, necessario ed oltremodo opportuno provvedere a dare attuazione a quanto previsto dalla sopra citata e recente normativa al fine di rendere coerenti con le nuove disposizioni di legge i rapporti convenzionali tra il Comune di Treia e il Comune di Morro D'Alba per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale;

DATO ATTO che i Comuni di Treia e Morro D'Alba, ricompresi nella stessa Sezione Regionale delle Marche dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari com.li e prov.li e che contano, al 31/12/2019, rispettivamente: Treia abitanti 9.212, Morro D'Alba abitanti 1.828 per un totale di 11.040 abitanti, hanno manifestato, tramite i loro legali rappresentanti, la volontà di convenzionare l'Ufficio Segreteria dei rispettivi Enti nel rispetto delle nuove e recenti disposizioni normative sopra richiamate;

CONSIDERATO che la convenzione consiste nel condurre in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, cioè nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario comunale dai singoli Enti;

RITENUTO che tale forma di collaborazione, improntata allo scambio reciproco di esperienze e di buone pratiche, potrà contribuire alla crescita e allo sviluppo dei due Enti;

DATO ATTO che in virtù delle nuove disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno, sopra richiamato, che testualmente recita: *“La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila”*;

DATO ATTO, pertanto, che il Sindaco del Comune di Treia dovrà provvedere alla nuova nomina del Segretario comunale titolare della convenzione, avendo il Comune di Treia una popolazione maggiore;

PRESO ATTO che la sede della nuova convenzione, in base alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'interno del 21/10/2020, è classificata di classe II;

DATO ATTO che la titolarità della convenzione di segreteria sarà assunta dall'attuale Segretario del Comune di Treia Dott.ssa Fabiola Caprari, nominata titolare della Segreteria comunale di Treia con provvedimento del Sindaco n. 16 del 21/11/2019, Segretario in possesso dei necessari requisiti previsti sia dalla normativa vigente che dalla contrattazione collettiva per la nomina quale titolare della sede convenzionata *de quo* classificata di classe II;

DATO ATTO, inoltre, che, al fine di armonizzare il rapporto convenzionale tra il Comune di Treia e il Comune di Morro D'Alba con quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'interno del 21/10/2020, occorre statuire espressamente nel testo della convenzione che:

- la nomina del Segretario ha una durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco del comune capofila che lo ha nominato;
- il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la scadenza del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario;
- in caso di scadenza della convenzione o di scioglimento anticipato, il Segretario titolare dovrà comunque permanere nella sede dell'ente capofila; in tali ipotesi il Segretario conserverà la titolarità di tale Ente anche nell'ipotesi in cui il Comune dovesse avere una popolazione inferiore a quella corrispondente alla fascia professionale del Segretario;

RITENUTO, pertanto, opportuno, per le motivazioni sopra espresse, addivenire alla stipula di una convenzione per l'istituzione del servizio, in forma associata, della Segreteria comunale con il Comune di Morro D'Alba e procedere all'approvazione dello schema di convenzione, predisposto di concerto tra gli enti interessati e disciplinanti i rapporti convenzionali tra i due Enti in ossequio alle nuove disposizioni ministeriali, schema il cui testo è allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI e RICHIAMATI:

- l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 42, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;

PREMESSO quanto sopra, si sottopone al Consiglio comunale, affinché l'approvi, la seguente proposta:

1. di PROVVEDERE a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16-ter, in particolare i commi 11, 12 e 13 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dal successivo Decreto del Ministro dell'interno ad oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale" emanato in data 21 ottobre 2020 e pubblicato in G.U. – s.g. n. 297 del 30/11/2020 nonché alla Circolare del Ministero dell'interno Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali prot. n. 0014449 del 01/12/2020, avente ad oggetto: "Nuova disciplina delle convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'interno del 21/10/2020 ;
2. di PROVVEDERE a dare attuazione a quanto previsto dalla sopra citata e recente normativa al fine di rendere coerenti con le nuove disposizioni di legge i rapporti convenzionali tra il Comune di Treia e il Comune di Morro D'Alba per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale;
3. di COSTITUIRE, pertanto, tra i Comuni di Treia e Morro D'Alba, a mezzo di convenzione ai sensi degli artt. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e 10 del D.P.R. n. 465/1997, la gestione associata del servizio di Segreteria comunale;

4. di APPROVARE allo scopo l'allegato schema di convenzione, composto da n. 11 articoli ed allegato sub "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, demandandone la stipula al Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell'Ente;
5. di PRENDERE ATTO che il Comune di Treia assume la veste di Comune Capo convenzione e rappresenta la sede della Segreteria convenzionata;
6. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Ancona ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, unitamente alla convenzione sottoscritta dai due Enti;
7. di DISPORRE che la presente convenzione ha efficacia dalla data del 04/01/2021, di assunzione in servizio del Segretario nominato dal Sindaco del Comune capo convenzione, e durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune capofila Treia.
8. di DARE ATTO che gli oneri per la retribuzione del Segretario in convenzione, per la quota-parte a carico di questo Comune, sono previsti nel bilancio pluriennale 2021/2023 e rientrano nel tetto di spesa per le spese di personale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fabiola Caprari

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del Segretario comunale Dott.ssa Fabiola Caprari;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

PRESO ATTO degli interventi dei consiglieri, in particolare di quello del Vicesindaco Buschittari che illustra il punto, riportati integralmente nel verbale di trascrizione degli stessi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore “Contabilità – Tributi Economato – Servizi cimiteriali” in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI:

- favorevoli n. 13
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di PROVVEDERE a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 16-*ter*, in particolare i commi 11, 12 e 13 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dal successivo Decreto del Ministro dell’interno ad oggetto “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale” emanato in data 21 ottobre 2020 e pubblicato in G.U. – s.g. n. 297 del 30/11/2020 nonché dalla Circolare del Ministero dell’interno Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali prot. n. 0014449 del 01/12/2020, avente ad oggetto: “Nuova disciplina delle convenzioni per l’Ufficio di Segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell’interno del 21/10/2020” ;
3. di PROVVEDERE a dare attuazione a quanto previsto dalla sopra citata e recente normativa al fine di rendere coerenti con le nuove disposizioni di legge i rapporti

convenzionali tra il Comune di Treia e il Comune di Morro D'Alba per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale;

4. di COSTITUIRE, pertanto, tra i Comuni di Treia e Morro D'Alba, a mezzo di convenzione ai sensi degli artt. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e 10 del D.P.R. n. 465/1997, la gestione associata del servizio di Segreteria comunale;
5. di APPROVARE allo scopo l'allegato schema di convenzione, composto da n. 11 articoli ed allegato sub "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, demandandone la stipula al Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante dell'Ente;
6. di PRENDERE ATTO che il Comune di Treia assume la veste di Comune Capo convenzione e rappresenta la sede della Segreteria convenzionata;
7. di TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Ancona ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, unitamente alla convenzione sottoscritta dai due Enti;
8. di DISPORRE che la presente convenzione ha efficacia dalla data del 04/01/2021, di assunzione in servizio del Segretario nominato dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, e durata sino alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune capofila Treia.;
9. di DARE ATTO che gli oneri per la retribuzione del Segretario in convenzione, per la quota-parte a carico di questo Comune, sono previsti nel bilancio pluriennale 2021/2023 e rientrano nel tetto di spesa per le spese di personale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Con separata votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Con voti:

- favorevoli n. 13
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

espressi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

* * * * *

La seduta consiliare si chiude alle ore 21:30.

SCHEMA DI CONVENZIONE
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.
267 NONCHÈ DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465 PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
T R A

Il COMUNE DI TREIA in persona del Sindaco pro tempore nato a
il e residente in, che agisce nel presente atto in nome e per
conto del Comune di TREIA, codice fiscale : _____;

E

Il COMUNE DI MORRO D'ALBA in persona del Sindaco pro tempore,
nato a il e residente in, che agisce nel presente atto in
nome e per conto del Comune di Morro D'Alba, codice fiscale: _____;

Premesso:

- che l'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 attribuiscono ai Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della medesima Sezione regionale del Ministero dell'interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, la facoltà di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per lo svolgimento del servizio di Segreteria comunale;
- che i Comuni di Treia e Morro D'Alba sono ricompresi nell'ambito territoriale della Sezione regionale delle Marche del Ministero dell'interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- che, in ottemperanza all'art. 16-ter, comma 12, del D.L. 162/2019, convertito in L.8/2020, è stato emanato in data 21 ottobre 2020 il necessario e conseguente Decreto del Ministro dell'interno avente ad oggetto: "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", pubblicato in G.U. – s.g. n. 297 del 30/11/2020;
- che con Circolare del Ministero dell'interno Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali prot. n. 0014449 del 01/12/2020, avente ad oggetto: "Nuova disciplina delle convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'interno del 21/10/2020 sono state fornite le indicazioni per la corretta attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020;

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale di Treia n. del,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Gestione del servizio di
Segreteria comunale in forma associata - Approvazione convenzione con il Comune di
Morro D'Alba";

Preso atto della deliberazione del Consiglio comunale di Morro D'Alba n. ... del,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Gestione del servizio di
Segreteria comunale in forma associata - Approvazione convenzione con il Comune di
Treia";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale tra i Comuni di Treia e Morro D'Alba in conformità con quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dall'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 nonché dal Decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020 ad oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi

criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale" emanato in data 21 ottobre 2020 e pubblicato in G.U. – s.g. n. 297 del 30/11/2020 e della successiva Circolare del Ministero dell'interno Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali prot. n. 0014449 del 01/12/2020, avente ad oggetto: "Nuova disciplina delle convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'interno del 21/10/2020.

Art. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Treia assume la veste di Comune capo convenzione.

Pertanto tutti i provvedimenti inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario comunale saranno adottati dal Comune di Treia, d'intesa con il legale rappresentante del Comune di Morro D'Alba.

L'Ente capo convenzione provvederà ad effettuare ogni comunicazione dovuta alla Prefettura UTG di Ancona Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali sezione regionale Marche.

Art. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'ex Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, si osserveranno in materia comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999, n. 164/2000, n. 17/2003 e n. 278/2003 della citata ex Agenzia.

Considerato che il Comune di Treia ha già provveduto alla nomina del Segretario comunale nella persona della Dott.ssa Fabiola Caprari, i Sindaci dei comuni convenzionati concordano nel confermare la nomina del predetto Segretario con riferimento alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa.

Al fine di armonizzare il rapporto convenzionale tra il Comune di Treia e il Comune di Morro D'Alba con quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'interno del 21/10/2020 e dalla successiva Circolare del Ministero dell'interno Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali prot. n. 0014449 del 01/12/2020, avente ad oggetto: "Nuova disciplina delle convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'interno del 21/10/2020, si statuisce, inoltre:

- la nomina del Segretario ha una durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco del comune capofila che lo ha nominato;
- il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la scadenza del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario;
- in caso di scadenza della convenzione o di scioglimento anticipato, il Segretario titolare dovrà comunque permanere nella sede dell'Ente capofila; in tali ipotesi il Segretario conserverà la titolarità del Comune di Treia, anche nell'ipotesi in cui tale Comune dovesse avere una popolazione inferiore a quella corrispondente alla fascia professionale del Segretario.

ART. 4 – SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE

Con la presente convenzione i Comuni facenti parte della convenzione prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale, il Sindaco del Comune capo convenzione provvederà di volta in volta ad individuarlo tra i Vicesegretari degli Enti facenti parte della convenzione. Il Vicesegretario nominato per il periodo dell'incarico di reggenza o supplenza viene considerato Vicesegretario unico e, pertanto, svolgerà servizio in tutti i Comuni della convenzione.

Il Vicesegretario svolgerà le funzioni del Segretario:

- con incarico di supplenza nei casi di assenza o impedimento del Segretario titolare, disciplinati dalla normativa vigente in materia, dal CCNL del 16/01/2001 e dalla deliberazione n. 274 del 06/09/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'Ex Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- con incarico di reggenza, per un massimo di 120 giorni, in caso di vacanza della sede di Segreteria.

Nel caso in cui il Vicesegretario non possa svolgere l'incarico di reggenza o di supplenza, verrà incaricato un Segretario in disponibilità iscritto all'Albo dei Segretari delle Marche.

Art. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli Enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il Segretario espletterà comunque il proprio servizio a seconda delle esigenze relative al proprio ufficio che si presenteranno, di volta in volta, nei Comuni convenzionati. In caso di concomitanza di impegni, il Segretario terrà conto delle necessità obiettive degli Enti interessati.

Il Segretario comunale espletterà il proprio servizio di regola per n. 24 ore presso il Comune di Treia nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, e per n. 12 ore presso il Comune di Morro D'Alba nei giorni di lunedì e venerdì.

Il Segretario comunale potrà essere autorizzato verbalmente dal Sindaco di Treia e d'intesa col Sindaco di Morro D'Alba, di volta in volta, a derogare dall'orario stabilito per far fronte a particolari esigenze che richiedano la sua presenza nell'uno o nell'altro Comune o fuori sede.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune di Treia, quale capo convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche di carattere retributivo spettanti al Segretario comunale ed alla richiesta di rimborso, con cadenza semestrale, della parte di spesa a carico del Comune di Morro D'Alba.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali stipulato in data 17/12/2020, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di TREIA 66,67% pari a 24 ore
- Comune di MORRO D'ALBA 33,33% pari a 12 ore

Il trattamento economico del Segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Al Segretario comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa.

I diritti di segreteria spettanti al Segretario comunale per l'attività di rogito saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune ma contabilizzati e corrisposti dal Comune di Treia capo convenzione. Pertanto, il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle complessive competenze spettanti al Segretario; le quote di competenza del Comune di Morro D'Alba saranno liquidate al Comune di Treia previa rendicontazione.

I rimborsi spese strettamente correlati alle specifiche necessità dei singoli Enti verranno corrisposti, qualora preventivamente autorizzati, direttamente dall'Ente in favore del quale le prestazioni siano state rese, senza dar luogo a diritto di riparto o rimborso.

Al Segretario comunale sarà corrisposto, per recarsi nella stessa giornata dal Comune capo convenzione al Comune di Morro D'Alba e viceversa, il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, se e in quanto dovute. Le predette spese saranno ripartite tra i due Enti nella stessa percentuale di cui al precedente comma disciplinante la spesa relativa al trattamento economico (66,67% TREIA, 33,33% Morro D'Alba).

I rimborsi spese strettamente correlati alle specifiche necessità dei singoli Enti verranno corrisposti dal Comune Capo Convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi al recupero per la parte non di sua competenza.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di formazione o convegni faranno carico all'Ente che le avrà autorizzate, senza dare luogo a diritto di riparto o rimborso.

Ai sensi della normativa regolamentare e contrattuale vigente, nel rispetto comunque di quanto disposto dal Decreto del Presidente dell'Unità di Missione in data 17/05/2011 prot. n. 25.402, per gli spostamenti tra le tre sedi convenzionate dovuti ad effettive esigenze di servizio, al Segretario comunale sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per l'utilizzo del mezzo proprio che sin d'ora si autorizza. Le predette spese saranno ripartite secondo le percentuali di cui al presente articolo.

Art. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono forme consultive tra gli Enti convenzionati incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano, d'intesa con il Segretario comunale, per determinare le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria convenzionato. I due Comuni convenzionati potranno inoltre trasmettersi reciprocamente una relazione sull'andamento del servizio di Segreteria convenzionato. Per qualsiasi evenienza che riguardi il servizio di Segreteria convenzionato provvederanno d'intesa i due Sindaci/legali rappresentanti.

Art. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione è da intendersi valida a decorrere dal 04/01/2021 sino alla data di scadenza del mandato del Sindaco del Comune capofila Treia.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scadenza naturale;
- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare e con decorrenza dell'efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di comunicazione di detta deliberazione al Comune destinatario del recesso.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, il Segretario comunale prenderà servizio nel Comune capo convenzione.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Ancona Albo Segretari comunali e provinciali

Marche (segretaricomunali.prefan@pec.interno.it), per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

In base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente al 31/12/2019, risulta quanto segue:

COMUNE	ABITANTI	CLASSE
TREIA	9.212	III
MORRO D'ALBA	1.828	IV

All'attribuzione della classe demografica di appartenenza provvederà la Prefettura UTG di Ancona Albo Segretari comunali delle Marche, in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

La presente convenzione è classificata di classe II tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2020 ad oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale" emanato in data 21 ottobre 2020 e pubblicato in G.U. – s.g. n. 297 del 30/11/2020 e dalla successiva Circolare del Ministero dell'interno Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali prot. n. 0014449 del 01/12/2020, avente ad oggetto: "Nuova disciplina delle convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'interno del 21/10/2020".

Art. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Qualsiasi modifica a quanto stabilito con la presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli comunali dei due Comuni convenzionati mentre eventuali aspetti di dettaglio potranno essere definiti o chiariti anche mediante semplice scambio di delibere di Giunta o di provvedimenti sindacali.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni degli Enti interessati, sarà inviata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.P.R. n. 465/1997, al Ministero dell'interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali Prefettura – U.T.G. - Sezione regionale delle Marche per i consequenziali provvedimenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Comune di TREIA

Comune di MORRO D'ALBA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 22-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole

Treia, 23-12-2020

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 22-12-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 31-12-2020 al 15-01-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 31-12-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 31-12-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti

comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
